



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA N° 64 / 2018

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza (con relativa documentazione tecnica) assunta a protocollo n°28107 in data 27/08/2018, con cui il Consorzio Venezia Nuova, avente sede legale in Venezia Castello 2737, ha richiesto la regolamentazione della navigazione durante l'attività di posa in opera delle paratoie del sistema Mo.S.E. presso la bocca di porto di Lido, prevista svolgersi nel periodo compreso tra il 10/09/2018 e il 30/11/2018;

VISTA: l'autorizzazione (con prescrizioni) rilasciata ai fini demaniali marittimi dall'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, con nota n°11350 in data 07.09.2018;

VISTA: la propria Ordinanza n°37/2018 in data 21/06/2018, con la quale è stata prorogata, fino alla data del 28/09/2018, anche l'Ordinanza n°20/2015 in data 03/03/2015 afferente alla generale disciplina, per i soli profili di sicurezza della navigazione, degli specchi acquei marittimi ubicati in prossimità della bocca di porto di Lido e interessati – quali “aree di cantiere” - dai lavori per la realizzazione del sistema Mo.S.E.;

VISTO: l'esito delle riunioni all'uopo svoltesi presso la Capitaneria di porto di Venezia nei giorni 10/08/2018 e 03/09/2018, presenziate da tutti gli soggetti principali del “sistema porto” e durante le quali, tra le altre cose, i convenuti hanno concordemente:

- stabilito di considerare il cronoprogramma delle attività flessibile rispetto alle esigenze operative del porto (principalmente nei confronti della programmazione accosti per le unità da crociera);
- confermato l'opportunità di sottoporre quotidianamente l'ordinaria interazione tra fasi progettuali e operatività portuale alla valutazione della “commissione accosti” istituita presso al Capitaneria di porto di Venezia, prevedendo l'intervento anche di un rappresentante designato dal Consorzio Venezia

Nuova e, ove del caso, di un rappresentante designato dal locale Ente portuale (a similitudine di quanto occorso in occasione dei lavori di posa in opera delle paratoie del Mo.S.E. presso la bocca di porto di Malamocco);

- appurato che, per tutta la durata dell'intervento, presso la bocca di porto di Lido sarà comunque disponibile un canale navigabile di larghezza mai inferiore ai 120 metri (come meglio definito dalle planimetrie delle canalette navigabili allegate alla presente Ordinanza per costituirne parte integrante);
- valutato e concordato l'adozione delle limitazioni alla navigazione marittima da imporre per l'attraversamento della bocca di porto di Lido da parte delle unità dirette a/provenienti da Venezia, precipuamente finalizzata a garantire la sicurezza dei mezzi impiegati all'interno delle aree di cantiere, oltreché ad evitare potenziali ripercussioni negative delle attività di posa in opera delle paratoie a danno della sicurezza della navigazione;

CONSIDERATO: che nel corso delle predette riunioni sia il Provveditorato interregionale OO.PP. del Triveneto che il Consorzio Venezia Nuova hanno confermato di farsi carico di ogni eventuale onere suppletivo dovesse concretizzarsi per effetto dei provvedimenti adottati dall'Autorità marittima in materia di sicurezza della navigazione

VISTO il dispaccio n°33728 in data 13/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – D.G. per la Vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali e il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, nonché la discendente nota n°51609 in data 16/12/2016 del citato Provveditorato, inerenti ai precedenti lavori di posa in opera delle paratoie presso la bocca di porto di Malamocco;

CONSIDERATO: che il mezzo impiegato nella posa in opera delle paratoie presso la bocca di porto di Lido, oltre ad essere condizionato da limiti tecnici di operatività/di navigazione rispetto alla velocità del vento, all'altezza dell'onda e all'intensità delle correnti marine in zona, può risentire degli effetti derivanti dalle condizioni meteo in atto, il tutto come specificatamente evidenziato dal P.O.S. all'uopo predisposto sotto la responsabilità esclusiva del responsabile alla sicurezza dell'impresa operante;

CONSIDERATO: che il cronoprogramma delle attività in questione potrebbe comunque subire modifiche dovute all'influenza delle condizioni meteorologiche sulle singole operazioni da porre in essere ovvero dovute ad altre situazioni non preventivabili;

RITENUTO: indispensabile, all'esclusivo fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, disciplinare la navigazione in corrispondenza della bocca di porto interessata dalle attività lavorative in

questione anche prevedendo specifici criteri di obbligatorietà di impiego dei servizi tecnico nautici del porto di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n°155/2010 in data 31/12/2010 e ss.mm./ii., relativa all'obbligatorietà del servizio di rimorchio nel porto di Venezia;

CONSIDERATO: che l'attività di "rimorchio – trasporto" delle paratoie da installarsi è prevista iniziare e concludersi all'interno di "zone di cantiere" attualmente sottratte alla connotazione di aree portuali ;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 17, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che nel periodo compreso tra il **10/09/2018** e il **30/11/2018** presso la bocca di porto di Lido, nell'ambito dell'area di cantiere per la realizzazione del sistema Mo.S.E. individuata con propria Ordinanza n°20/2015 in data 03/03/2015 (la cui validità è stata prorogata fino alla data del 28/09/2018, come in premessa meglio evidenziato), verrà effettuata l'attività di posa in opera delle paratoie, mediante l'impiego dell'unità speciale denominata "MOSE I" secondo il cronoprogramma di massima delle varie fasi lavorative di cui all'allegato 3, da considerarsi parte integrante del presente provvedimento.

ORDINA

Articolo 1

Durante l'intero arco temporale di cui al "rende noto" la navigazione attraverso la bocca di porto di Lido sarà consentita esclusivamente attraverso il canale navigabile all'uopo predisposto, la cui configurazione – variabile nello sviluppo delle fasi lavorative – è riportata in allegato 1 (per il periodo di massima compreso tra il **10/09/2018** e il **19/10/2018**) e in allegato 2 (per il periodo di massima compreso tra il **02/11/2018** e il **30/11/2018**).

La larghezza del canale navigabile di volta in volta adottato non deve essere mai inferiore a 120 metri nel suo punto più stretto e il posizionamento dell'adeguato segnalamento marittimo previsto dalle norme nazionali e internazionali in materia è da intendersi a cura e responsabilità esclusive del soggetto realizzatore delle opere, giusta previsioni generali di cui alla propria Ordinanza n°20/2015 in data 03/03/2015 e ss.mm./ii..

In considerazione dei dichiarati limiti di operatività in sicurezza dell'unità "MOSE I", i c.d. "passaggi critici" dell'attività di installazione di ogni singola paratoia (posizionamento e appoggio dell'unità "MOSE I" sul cassone di soglia, immersione completa della paratoia, ingresso perno della paratoia e disimpegno dell'unità "MOSE I" dal cassone di soglia), possono essere svolti solo in assenza di contestuale transito di unità da crociera dirette alla/provenienti dalla Stazione marittima di Venezia. Il trasferimento delle paratoie destinate ad essere installate presso la bocca di porto di Lido deve essere effettuato:

- esclusivamente secondo l'itinerario di cui alla planimetria in allegato 4 al presente provvedimento;
- tenendo conto della prioritaria pianificazione del traffico marittimo (sia per quanto riguarda l'attraversamento della bocca di porto di Malamocco che per l'attraversamento delle rotte di navigazione delle unità da crociera dirette a/provenienti da Venezia);
- in orari di tendenziale minor congestione dei canali lagunari marittimi interessati (fascia oraria notturna).

Articolo 2

Nel periodo di svolgimento dei lavori, ove l'unità MOSE I stazioni/operi a meno di 20 (venti) metri dai margini del canale navigabile di cui al precedente comma 1 (a prescindere dalla configurazione in atto), la navigazione lungo quest'ultimo da parte di qualunque tipologia di unità navale deve avvenire ad una velocità non superiore a 6 (sei) nodi. In detta circostanza, le unità da crociera in transito presso la bocca di porto di Lido devono inoltre essere assistite da almeno due rimorchiatori con cavo voltato per l'intero attraversamento della canaletta navigabile.

In caso di eventuale incertezza circa la fase lavorativa in atto e, quindi, circa l'effettiva posizione assunta del "MOSE I" al momento del previsto transito di una nave nei pressi della bocca di porto di Lido, il comando di bordo deve procedere all'acquisizione di tutte le informazioni utili del caso, con congruo anticipo rispetto all'avvicinamento in zona e anche tramite l'Agenzia raccomandataria marittima di riferimento e/o il pilota del porto incaricato della manovra (se previsto); ove permanga incertezza, il passaggio di ogni unità in sicurezza attraverso la citata bocca di porto deve avvenire nel rispetto di quanto previsto al precedente comma.

Articolo 3

L'Autorità marittima, ove si verificano o prospettino potenziali situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione e portuale, può in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio disporre la sospensione delle attività lavorative e/o l'allontanamento dalla bocca di porto dell'unità "MOSE I" e/o un impiego ulteriore dei servizi tecnico – nautici (anche per un più celere disimpegno della medesima unità operante).

Il soggetto operante garantisce la copertura di eventuali oneri/costi discendenti dall'impiego dei servizi tecnico – nautici come previsto dal presente provvedimento.

Articolo 4

Al fine di garantire costantemente la sicurezza della navigazione durante l'inevitabile interazione tra gli interventi di cui al "rende noto" e l'operatività portuale, l'ordinaria composizione della c.d. "Commissione accosti" (di norma presieduta dalla Capitaneria di porto di Venezia, composta dai rappresentanti dei servizi tecnico – nautici del porto e convocata con cadenza quotidiana, nei giorni dal lunedì al venerdì) sarà integrata, per l'intero arco temporale in questione, da un rappresentante all'uopo designato dal soggetto realizzatore delle opere del Mo.S.E. e – ove ritenuto – da un rappresentante all'uopo designato dalla locale Autorità di Sistema portuale.

La "Commissione accosti" in composizione integrata, tenuto precipuamente conto delle previsioni di ingresso/uscita delle navi nel/dal porto di Venezia per il giorno successivo a quello di convocazione nonché delle disposizioni contenute nei precedenti articoli della presente Ordinanza, valuterà la sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'attraversamento del canale di navigazione appositamente predisposto presso la bocca di porto di Lido da parte delle singole unità navali interessate, ponendo particolare – ma non esclusivo – riguardo all'adeguatezza:

- dei limiti di velocità previsti per ciascuna fase lavorativa;
- dell'impiego dei servizi tecnico – nautici secondo le previsioni di cui all'articolo 2 ovvero del rafforzamento dei medesimi, in linea con quanto disposto dal precedente articolo 3 (in entrambi i casi, trattasi di misure da intendersi precipuamente finalizzate a garantire la sicurezza dei mezzi impiegati all'interno delle aree di cantiere, oltreché ad evitare potenziali riverberi negativi delle attività di posa in opera delle paratoie a danno della sicurezza della navigazione);
- della pianificazione oraria relativo al trasporto della paratoie dalle aree di cantiere ubicate presso la bocca di porto di Malamocco alla piarda dell'Arsenale, di cui al precedente articolo 1, ultimo comma.

Articolo 5

Durante l'intero arco temporale di effettuazione dei lavori, il mezzo nautico di vigilanza e sicurezza (di cui all'articolo 4, comma 1 della propria Ordinanza n°20/2015 in data 03/03/2015 e ss.mm./ii., citata in premessa) deve essere impiegato *in loco*, a cura e responsabilità esclusive del soggetto realizzatore delle opere, secondo i seguenti criteri:

- presenza costante, senza soluzione di continuità, durante il trasferimento del "MOSE I" (con paratoia in carico) e il suo successivo stazionamento presso la bocca di porto di Lido;
- presenza costante, senza soluzione di continuità, durante il trasferimento delle paratoie dalle aree di cantiere ubicate presso la bocca di porto di Malamocco alla piarda dell'Arsenale, di

cui al precedente articolo 1, ultimo comma (in questo caso l'unità di vigilanza deve anticipare il passaggio del convoglio, valutando la sussistenza di potenziali intralci al suo regolare e sicuro transito);

- monitoraggio della funzionalità dei prescritti segnalamenti diurni e notturni, da effettuarsi con idonea frequenza (comunque non inferiore a due sortite giornaliere), nei casi non contemplati dai punti precedenti.

Le restanti disposizioni/prescrizioni in materia, contenute nella sopra citata Ordinanza, sono da considerarsi invariate.

Articolo 6

Eventuali variazioni al cronoprogramma di massima dei lavori, che dovessero sopraggiungere durante lo svolgimento dei medesimi, saranno pubblicate sotto forma di idoneo "Avviso" sul proprio sito *web* istituzionale (indirizzo riportato al successivo articolo 7) a cura della dipendente Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa portuale.

Articolo 7

Per tutta la durata dei lavori di cui al "rende noto" le planimetrie di cui al precedente articolo 1, allegate alla presente per formarne parte integrante, sono da considerarsi sostitutive rispetto all'elaborato planimetrico generale approvato con propria Ordinanza n°20/2015 in data 03/03/2015 e ss.mm./ii..

Il soggetto realizzatore dell'opera è tenuto a comunicare preventivamente alla Capitaneria di porto di Venezia, per le valutazioni del caso e l'eventuale aggiornamento della planimetria di riferimento, ogni necessità di modificare il canale navigabile in discorso.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far rispettare la presente Ordinanza, pubblicizzata tramite inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del sito *web* istituzionale della Capitaneria di porto di Venezia www.guardiacostiera.gov.it/venezia.


I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, saranno sanzionati:

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;
- ai sensi dell'art. 53 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

p. **IL COMANDANTE**
CA (CP) Piero PELLIZZARI *t.a.*
C.V. (CP) Sandro NUCCIO

Allegato 1 Ordinanza 64/2018



N°	COORDINATE MEDE			
	Sistema Gauss Boaga		Sistema WGS84	
	Nord	Est	Nord	Est
11	5.033.988	2.317.531	45°25'47,63"	12°24'41,76"
12	5.034.277	2.317.014	45°25'56,45"	12°24'17,56"
13	5.034.576	2.316.597	45°26'05,69"	12°23'57,95"
16	5.033.776	2.317.841	45°25'41,09"	12°24'56,33"
17	5.033.546	2.318.241	45°25'34,06"	12°25'15,05"
18	5.033.464	2.318.660	45°25'31,84"	12°25'34,44"
19	5.033.197	2.318.487	45°25'23,02"	12°25'26,88"
20	5.033.429	2.318.103	45°25'30,13"	12°25'08,88"
21	5.033.639	2.317.759	45°25'36,57"	12°24'52,76"
22	5.033.867	2.317.437	45°25'43,62"	12°24'37,62"
23	5.034.159	2.316.937	45°25'52,55"	12°24'14,20"
24	5.034.349	2.316.445	45°25'58,18"	12°23'51,30"
25	5.034.531	2.316.085	45°26'03,70"	12°23'34,47"

AREE DI CANTIERE INTERDITTE ALLA NAVIGAZIONE

- 1 SPONDA SUD CANALE NAVIGABILE S. NICOLÒ
- 2 SPONDA NORD CANALE NAVIGABILE S. NICOLÒ

LEGENDA

- BOLLABANDI ELEVATI
- BOLLABANDI LINEARI CANALE SAN NICOLÒ
- BOLLABANDI LINEARI CANALE NAVIGABILE TRONCHI
- BARRI E PALI
- BUCCHERE E PALI
- BOE GALLEE (Sudite restitute)
- ⊕ BOE DEL PERO (ACTV)

MINISTERO DELLA INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 PROVVEDIMENTO ALLE OPERE PUBBLICHE
 PER IL VENTO-VENTINO ALTO ANGE-FRULLI VENEZIA GIULIA
 NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
 INTERVENTI ALLE BOCCHER LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI TRAPSI DI MARERA
 CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"

BOCCHER DI LIDO SAN NICOLÒ
 PASAPORTE E CONNETTORI
 INSTALLAZIONE PARALLELE DI BARRICATA

CONSULENZA IN NATAGIONE E CONSULENZA SPA (ATTUALI)


CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"

Allegato 4 Ordinanza 64/2018

NOTE

- 1 - I PERCORSI MARINI DEL PONTONE PER IL TRASPORTO DELLE PARATOIE DALL'AREA DI STOCCAGGIO ALLA PIARDA PER IL TRASBORDO SU JACK-UP, DROVRANNO ESSERE APPROVATI DALLA CAPITANERIA
- 2 - PERCORSI ALTERNATIVI A QUELLO RAPPRESENTATO POTRANNO ESSERE SCELTI DALL'IMPRESA PURCHE' SIA ASSICURATO, LUNGO TUTTO IL PERCORSO, UN FONDALE COMPATIBILE CON IL PESCAGGIO DEL PONTONE

— PERCORSO LATO LAGUNA



C01	03.08.2018	EMISIONE PER APPROVAZIONE	PF	FZ	-
REVISIONE		DESCRIZIONE	EL.	CON.	APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE
PER IL VENETO-TRENTINO ALTO ADIGE-FRIULI VENEZIA GIULIA
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA
 CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
 ATTO ATTUATIVO REP. 8492 DEL 30-03-2011

INTERVENTI ALLE BOCHE LAGUNARI PER LA
REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
 CUP MASTER: D51B0200005001

PROGETTO ESECUTIVO

WBS: LN.II.48.PE
 WBS: LN.II.48.PE.07B

BOCCA DI LIDO SAN NICOLO' - PARATOIE E CONNETTORI
INSTALLAZIONE PARATOIE

INSTALLAZIONE CON JACK-UP PERCORSO DI TRASFERIMENTO
 PARATOIE DA CANTIERE A ARSENALE DI VENEZIA

ELABORATO PAOLO FORTI	CONTROLLATO FRANCESCO ZAGO	APPROVATO -
N. ELABORATO MS-02-WC-NCAD-0040-C01	REV. C01	DATA 03 AGOSTO 2018

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
 Verificato:
 S. DALLA VILLA

Controllato:
 V. ARDONE



CONSORZIO VENEZIA NUOVA
 Prof. Francesco Osola

PROGETTAZIONE
COMAR
 Costruzioni Mose Arsenal

CONSULENZA SPECIALISTICA



Ing. Paolo Forti